

**PROCEDURA APERTA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
AUSILI PER INCONTINENZA PER LA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO**

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE

- 1) **Domanda:** A pagina 10/63 del Capitolato Speciale (di seguito brevemente C.S.) si richiede che i dispositivi medici oggetto della gara debbano recare "...una marcatura di conformità CE [...] apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sui dispositivi medesimi...". Siamo a chiedere se intendiate forse "sulle confezioni", visto che non è possibile marchiare i singoli dispositivi.

Risposta: la marcatura di conformità Ce deve essere apposta e visibile sulle confezioni.

- 2) **Domanda:** All'art. 4 pagina 21/63 del C.S. si chiede di indicare in offerta "...i codici identificativi del prodotto [...] in ordine decrescente di assorbenza...". Nel caso in cui proponessimo prodotti ulteriori al Vs. elenco presente nella scheda di offerta è possibile modificare il Vs. stampato? Oppure il Vs. fac simile di offerta non è modificabile, e dobbiamo allegare a parte un nostro elenco?

Risposta: l'elencazione dei presidi indicata nello schema di offerta è tassativa e pertanto non è possibile modificarla aggiungendo altri prodotti non richiesti. Nel solo caso in cui lo spazio dello schema risultasse insufficiente per l'elencazione di tutti i livelli di assorbenza per ciascun presidio, potrà essere modificata in sede di redazione dell'offerta l'estensione della tabella in formato word pubblicata sul Profilo del Committente.

- 3) **Domanda:** Nel Protocollo di intesa tra A.S.L. e A.T.F., nelle premesse si legge che si persegue, tra l'altro, anche l'obiettivo di "...fornire al paziente incontinente prodotti ed assistenza di elevata qualità, garantendo il principio di libera scelta...". Si chiede se per libera scelta si intenda la facoltà dell'utente di scegliere solo il luogo ove approvvigionarsi oppure anche la marca di prodotto. In quest'ultima eventualità verrebbe meno il significato stesso della gara, non giustificandosi l'aggiudicazione ad un singolo fornitore se poi, nei fatti, potrebbe accadere che l'aggiudicatario si trovi a dover di norma distribuire marchi differenti dal proprio, che è invece l'unico su cui ha potuto calibrare la propria offerta. Analogamente all'art. 4 si legge che "...la tipologia verrà individuata dai codici del N.T. oltre che dalla marca e dal modello del presidio...". Significa dunque che l'aggiudicatario, che per la gara ha evidentemente proposto il proprio marchio, si obbliga a fornire qualsiasi quantitativo (anche per il 100% dell'utenza) di qualunque marchio gli dovesse essere richiesto? Se così fosse verrebbe meno il significato stesso della procedura di gara, peraltro aggiudicata ad un preciso fornitore in funzione di una specifica qualità che in sede di gara stessa è stata preventivamente valutata sul fronte qualitativo. Che senso avrebbe individuare un aggiudicatario con il proprio prodotto, se poi magari dovranno essere distribuiti differenti marchi e con magari differenti livelli qualitativi?

Risposta: la Ditta affidataria sarà tenuta a fornire esclusivamente i prodotti aggiudicati facenti parte del proprio marchio, così come proposti nell'offerta di gara. L'unica possibile deroga è quella indicata dall'art. 3.9 ultimo

capoverso del C.S. laddove si prevede che “in caso di problematiche sanitarie derivanti dall’utilizzo del presidio e certificate obbligatoriamente dal medico specialista pubblico o operante presso una struttura accreditata dal S.S.N., la Ditta aggiudicataria è comunque obbligata a fornire un presidio idoneo, anche di marchio diverso da quello del soggetto affidatario, alle esigenze dell’utenza”.

- 4) **Domanda:** Sempre all’art. 4 si fa cenno al modulo autorizzativo della fornitura, il quale dovrà recare, tra l’altro, anche “...la fustella unica di fornitura apposta dalla Ditta aggiudicataria...” e si precisa anche “...la Ditta provvederà all’annullo indelebile delle fustelle apposte sulle singole confezioni dei prodotti forniti...”. Ma come potranno tali operazioni essere effettuate dalla Ditta aggiudicataria se la consegna all’assistito verrà curata dalle farmacie? Nel momento in cui la Ditta recapita i dispositivi alle singole farmacie non può avere la certezza che quel materiale verrà poi recapitato a quel singolo utente, né di quando la consegna effettivamente avverrà.

Risposta: la consegna alla farmacia dovrà avvenire mediante collo nominativo contenente le confezioni dotate di fustella annullata preventivamente da parte della ditta. Detto collo dovrà essere corredato di fustella unica riportante il nominativo/codice del paziente cui detta fornitura è destinata. Il farmacista apporrà detta fustella unica sul modulo di fornitura da presentare all’ASL per i rimborsi previsti.

- 5) **Domanda:** All’art. 7 del C.S. “Documentazione Tecnica” al punto 3) richiedete “...documentazione circa le modalità di effettuazione del servizio di assistenza sanitaria e di assistenza post vendita prescritto dall’art. 3.8 del Capitolato Speciale (per un massimo di n. 4 pagine)...” Siamo a chiedere se le massimo 4 pagine siano pena esclusione anche in virtù delle numerose voci richieste nel già citato art. 3.8?

Risposta: in tutti i punti dove è indicato un massimo di pagine, questo deve intendersi come “tassativo” e non derogabile.

- 6) **Domanda:** E’ possibile presentare allegati alla documentazione proposta di cui ai punti 3), 7), 10), 11) e 12) dell’art. 7 del C.S. “Documentazione Tecnica”?

Risposta: si ribadisce per tutti i punti che il numero massimo delle pagine è “tassativo” e pertanto non saranno ammessi eventuali allegati.

- 7) **Domanda:** A pagina 14/63 del C.S., art. 3.8 richiedete che all’interno della procedura proposta dalla Ditta debba essere identificata “...la localizzazione dei centri di informazione...”. Cosa intendete?

Risposta: le sedi e le strutture aziendali individuate per l’effettuazione del servizio di informazione e consulenza e di interfaccia con l’utenza e l’Amministrazione.

- 8) **Domanda:** Sempre al medesimo art. 3.8 fate riferimento, all’interno della documentazione da presentare (in conformità al punto 3 dell’art. 7 del C.S. “Documentazione Tecnica”) alla “gestione dei reclami” e alle “procedure per la rilevazione della customer satisfaction”. Tuttavia questa documentazione è richiesta

anche ai punti 7) e 10) dell'art. 7 del C.S. "Documentazione Tecnica". Come ci dobbiamo comportare? Dobbiamo considerare un refuso la richiesta inerente alla "gestione dei reclami" e "procedure per la rilevazione della customer satisfaction" per quanto riguarda l'art. 3.8 (e quindi il punto 3 dell'art. 7 del C.S. "Documentazione Tecnica")?

Risposta: non si tratta di un refuso, quanto della necessità di specificare in maniera più dettagliata alcuni aspetti legati alla gestione dei reclami e alla customer satisfaction che formano oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice con attribuzione dei punteggi previsti dal successivo art. 8 del C.S..

- 9) **Domanda:** A pagina 28/63 del C.S. si trova questa dicitura: "...Tutta la documentazione dovrà riportare bene evidenziato in tutte le pagine il numero di riferimento sopraindicato...". Questo vale anche per gli allegati alla documentazione richiesta che presentiamo?

Risposta: la documentazione deve consistere esattamente in quella indicata all'art. 7 del C.S.. Pertanto non dovranno essere presentati allegati che alterino la composizione numerica massima della pagine da produrre, eccetto ove espressamente specificato (ad esempio il punto 8 ove sono richieste le certificazioni rilasciate da uno o più centri di ricerche specializzati). Per quanto riguarda la disposizione che prevede di evidenziare in tutte le pagine il numero di riferimento, la ratio è quella di rendere riconoscibile e rintracciabile la documentazione e pertanto tale finalità può essere raggiunta anche, a solo titolo di esempio, mediante la fascicolazione separata della documentazione stessa.

- 10) **Domanda:** Le consegne che la ditta aggiudicataria dovrà effettuare presso le singole farmacie saranno "di norma mensili". Questo significa che ad ogni farmacia la ditta aggiudicataria consegnerà la merce in un'unica soluzione mensile, oppure che la merce potrà essere recapitata ad ogni farmacia anche più volte in un mese (una consegna mensile per ciascun utente da servire), ogni qual volta la farmacia lo chieda?

Risposta: una consegna, di norma mensile, per ciascun utente da servire.

- 11) **Domanda:** Notiamo una disparità tra i monte ore settimanali minimi richiesti per la presenza di personale sanitario (per i Distretti 58 ore, per le Case di Riposo 32 ore) ed il punteggio assegnato a questi monte ore (massimo punti 2 per presenza superiori a 10 ore settimanali per ogni 1.000 utenti per le Case di Riposo, massimo punti 2 per presenza superiore a 8 ore settimanali per ogni 1.000 utenti presso i Distretti). Da una parte sembrate richiedere più ore per i Distretti, mentre dall'altra sembrate dare più importanza ad un maggiore monte ore per le Case di Riposo.

Risposta: la ratio della disposizione contenuta nell'art. 2.4 del C.S. è quella di garantire un monte ore minimo da destinare ai Distretti e alle Case di Riposo, privilegiando poi le eventuali proposte migliorative dei soggetti partecipanti. La ripartizione dei punteggi, in rapporto ai diversi monte ore proposti, ha tenuto conto dell'incidenza proporzionale del numero di utenti dei Distretti e delle Case di Riposo.

- 12) **Domanda:** Cosa intendete per “...gestione rispetto ai debiti aziendali nei confronti della Regione Piemonte...” – Punto 11) pagina 27/63 del C.S.?

Risposta: predisposizione del tracciato record relativo al flusso F (file F) – flusso informativo delle prestazioni per singolo utente con relativa valorizzazione economica nei modi e nei tempi stabiliti dalla regione Piemonte.

- 13) **Domanda:** Nella tabella di pag. 17/63 del C.S., il “pannolone mutandina traspirante taglia media” e quello di “taglia grande” presentano lo stesso numero di riferimento, il 15.2. Si tratta di un errore?

Risposta: si, si tratta di un errore.

- 14) **Domanda:** A pagina 28/63 del C.S. si indica di inserire nel “prospetto riepilogativo” di cui al punto 13) il “...riferimento voce per voce che deve corrispondere a quanto indicato nello schema di offerta allegato...”. Tuttavia i numeri dei riferimenti sono presenti solamente nelle tabelle all’art. 2 e all’art. 3 del C.S., non nello schema di offerta.

Risposta: la “ratio” della disposizione è quella di garantire l’identificazione dei presidi. I riferimenti pertanto sono quelli presenti nelle tabelle di cui all’art. 2 e all’art. 3 del C.S. e, per le stesse ragioni, potranno essere apposti dalla Ditta offerente sullo schema di offerta.

- 15) **Domanda:** A pagina 40/63 del C.S. si richiede che i campioni debbano riportare “...il riferimento voce per voce che deve corrispondere a quanto indicato nello schema di offerta allegato...”. Tuttavia i numeri dei riferimenti sono presenti solamente nelle tabelle all’art. 2 e all’art. 3 del C.S., non nello schema di offerta.

Risposta: la “ratio” della disposizione è quella di garantire l’identificazione dei presidi. I riferimenti sono pertanto quelli presenti nelle tabelle di cui all’art. 2 e all’art. 3 del C.S..

- 16) **Domanda:** Nell’elenco degli articoli (stampato offerta) vengono richiesti i “pannolini bambini misure varie”. E’ possibile conoscere le misure esatte di tali prodotti?

Risposta: nella sezione Caratteristiche tecniche “pannolini per bambini misure varie” (pag. 18 e 19 di 63 del C.S.) sono specificati a titolo esemplificativo i pesi ai quali le misure andrebbero ricondotte.

- 17) **Domanda:** Nel sito internet è presente il C.S. sia in formato word che pdf. Abbiamo notato che il primo è composto da 63 pagine mentre il secondo da 67. Posto che è un documento da presentare per accettazione, quale dei due è da restituire firmato?

Risposta: la differenza nella numerazione delle pagine è dovuta alla trasformazione del documento word in pdf. I testi del C.S. sono identici e pertanto, posta la loro assoluta immodificabilità, è indifferente quale di questi verrà allegato sottoscritto per accettazione.

Aggiornamento al giorno 13.04.2010 ore 15.45